



## Non fa prova nel processo l'accertamento dell'alcolemia con prelievo ematico senza consenso, se il conducente non è contestualmente sottoposto a cure mediche

**N**on sempre il prelievo ematico fa prova nell'accertamento della guida in stato di ebbrezza o, meglio, non sempre può essere utilizzato processualmente ai fini probatori. Ed è per questo motivo che, nonostante un tasso alcolemico di 2,78 g/l nel sangue, un automobilista lombardo è stato assolto dall'imputazione di guida in stato di alterazione da sostanze alcoliche, per l'inutilizzabilità, appunto, del referto medico acquisito dalla polizia giudiziaria dopo l'incidente.

Come sia possibile ce lo insegna una recentissima sentenza (5 maggio 2017, n. 21885) della Quarta Sezione Penale della Cassazione, secondo la quale l'art. 186, comma 5, del codice della strada "circoscrive la possibilità di procedere all'acquisizione del risultato dell'accertamento ematico nel solo caso in cui i conducenti coinvolti in incidenti stradali siano "sottoposti alle cure mediche".

Ergo, l'automobilista incorso in un incidente, può essere sottoposto al prelievo anche senza il suo consenso solo se è un "paziente", cioè assoggettato a cure mediche presso la struttura sanitaria.

**IL CASO** - Siamo a Lecco, sulla strada provinciale. E' pomeriggio. Un automobilista, alla guida della sua Jaguar allarga troppo una curva e si ritrova improvvisamente di fronte

una moto in fase di sorpasso di una fila di auto in coda. E' una curva a visuale libera, ma la stretta verso la corsia opposta è fatale. Lui ne esce indenne, per il motociclista, invece, finisce peggio: amputazione dell'alluce sinistro con avulsione ungueale totale.

Tutti e due salgono in ambulanza e finiscono al pronto soccorso. Il conducente della Jaguar, però, non lamenta nulla e viene perciò dimesso. Non subito, però, data la richiesta di accertamenti urgenti sulla persona, ex art. 354 cod. proc. pen., da parte della polizia "tendenti a rilevare l'eventuale stato di ebbrezza alcolica attraverso l'impiego di un etilometro omologato ovvero attraverso un prelievo ematico con il consenso dell'interessato...". Così i medici fanno il prelievo e l'esito inchioda l'automobilista: tasso alcolemico 2,78 g/l. Ecco la prova? Il caso è chiuso? La denuncia per la guida in stato di ebbrezza con un riscontro simile è già condanna sicura? Niente di tutto ciò: il Tribunale di Lecco, con sentenza 6 novembre 2015, assolve l'imputato per insussistenza del fatto.

Resta sorpreso anche il pubblico ministero che ricorre. E la Corte di appello di Milano gli dà ragione: ritenendo utilizzabili gli esiti degli esami ematologici e rilevando che non vi era stato rifiuto al prelievo ematico condanna l'automobilista a 6 mesi di reclusione con sospensione delle patente di guida per un anno. Giudizio ribaltato, il 5 maggio 2017, dalla Cassazione che viceversa lo assolve definitivamente: aveva ragione il Tribunale di primo grado, sancisce la Corte, quel referto non valeva nulla.

**IL PRELIEVO IN OSPEDALE** – La domanda di fondo è: una volta in ospedale, è legittimo il prelievo a prescindere dal consenso e dall'avviso relativo alle facoltà difensive? La controversia ruota attorno a questo quesito, la cui soluzione si traduce, nel bene e nel male, in un principio di diritto.

La risposta però è molto relativa, stando alle dovute distinzioni elaborate dalla Cassazione stessa.

Partiamo dalla norma: come è noto, in base all'art. 186 CdS "*per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge*".

Abbiamo quindi una prima ipotesi, che è quella del conducente coinvolto in un incidente stradale al quale il prelievo ematico viene eseguito nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso: l'accertamento del tasso alcolemico effettuato in tal modo è utilizzabile ai fini della condanna anche in caso di mancanza di consenso dell'interessato (vedi Sez. 4, sent. n. 1522 del 10 dicembre 2013). E' importante osservare come in tal caso sia del tutto irrilevante tanto il consenso quanto il dissenso dell'interessato.

C'è poi una seconda ipotesi: quella in cui, per una qualsiasi ragione, i sanitari, dopo aver visitato la persona soccorsa, abbiano ritenuto di eseguire, ai fini della valutazione della necessità di somministrargli adeguate cure farmacologiche, il prelievo ematico, richiesto anche dal personale di PG ai fini delle contestazioni di legge. In questo caso l'interessato può opporsi di sottoporsi al suddetto prelievo (ferma restando a suo carico l'ipotesi di reato prevista dall'art. 186 C.d.S., comma 7). E' evidente come in questo caso non rilevi il consenso, ma piuttosto "il dissenso" espresso dall'interessato a qualsiasi trattamento sanitario (vedesi Sez. 4, sent. n. 10605 del 15 novembre 2012).

Infine, potremmo avere il caso del soggetto coinvolto in un sinistro e trasportato in Pronto Soccorso, a favore del quale i sanitari, dopo la visita di rito, non ritengano neppure di dover eseguire, ai fini della valutazione della necessità di eventuali cure farmacologiche, il prelievo ematico. In altri termini si tratta dell'ipotesi in cui il soggetto sta bene per cui non necessita di alcuna prestazione medica. Qui, se i sanitari procedono al prelievo esclusivamente su richiesta del personale di P.G. ai fini delle contestazioni di legge, il consenso dell'interessato rileva eccome, ed egli avrà il diritto di essere avvertito della facoltà di nominare un proprio difensore. Di conseguenza l'eventuale prelievo ematico, effettuato su richiesta della P.G. senza la preventiva informativa, è inutilizzabile ai fini dell'affermazione di responsabilità per una delle ipotesi di reato previste dall'art. 186 C.d.S., comma 2.

**NIENTE CONSENSO, PRELIEVO NON VALIDO** – Ecco spiegato il caso dell'automobilista di Lecco. Al pronto soccorso egli era arrivato sveglio, collaborante, calmo, con compenso emodinamico; non presentava lesioni per le quali necessitassero cure mediche. Insomma, nemmeno un codice bianco: tutto nella norma. La polizia, però, nell'immediatezza del sinistro aveva indirizzato alla Direzione sanitaria una formale richiesta di accertamento del grado alcolemico, aggiungendo come di rito che, ai sensi dell'art. 348 c.p.p., comma 4, che la persona incaricata di compierlo non avrebbe potuto rifiutarsi di portarlo a termine. E proprio sulla base di tale istanza la struttura sanitaria aveva proceduto, a carico dell'automobilista ancora presente negli ambulatori, al prelievo di un campione ematico ed alla relativa analisi, con l'unico scopo di verificare la presenza di alcool nel sangue (finalità palesata nello stesso referto medico depositato presso la PG, che appunto menzionava, quale unico valore oggetto di indagine, quello dell'etanolo, dato relativo alla concentrazione di alcol nel sangue).

Ma l'art. 186 C.d.S., comma 5, circoscrive la possibilità di procedere all'acquisizione del risultato dell'accertamento ematico solo quando ricorrano due condizioni: la prima è che si tratti di conducenti coinvolti in incidenti stradali; la seconda è che tali conducenti siano "sottoposti alle cure mediche".

Nel caso di Lecco il prelievo ematico non trovava origine in alcuna finalità medica e/o terapeutica ed era stato effettuato



Foto Coraggio

esclusivamente a seguito della richiesta del personale di polizia al solo fine di verificare il tasso alcolemico nel sangue. Insomma nessun tipo di cure mediche, né accertamenti strumentali rivolti alla verifica delle condizioni di salute dell'automobilista, e neppure a qualsivoglia indagine clinica, che avrebbe potuto giustificare un prelievo ematico sulla sua persona.

Ecco perché, secondo la Cassazione, non poteva trovare applicazione l'art. 186 C.d.S., comma 5, dal momento che i sanitari, dopo la visita di rito, non soltanto non avevano ritenuto di dover apprestare alcuna cura nei confronti del soggetto in questione, ma neppure avevano ritenuto di dover sottoporre lo stesso a prelievo ematico ai fini della valutazione della necessità di eventuali cure farmacologiche.

Sembrerebbe un'interpretazione piuttosto restrittiva dell'art. 186 C.d.S., comma 5, che invece – secondo la Corte - rappresenta lo sviluppo di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, come testimoniano una serie di decisioni convergenti sul punto. Tra le tante, basta citare la sentenza n. 37395 del 29 maggio 2014, secondo la quale la disposizione in esame, nel prevedere come condizione imprescindibile per la sua operatività il fatto che "i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche", delinea "una oggettiva condizione di affidamento della persona di cui trattasi al personale medico per l'apprestamento di cure". Diversamente opinando, la disposizione contenuta nell'art. 186 C.d.S., comma 5, verrebbe illegittimamente estesa analogicamente in malam partem nel senso che, "nei confronti di conducente coinvolto in incidente stradale e tradotto in Pronto Soccorso, il prelievo ematico finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico sarebbe legittimo sulla base della sola richiesta diretta dal personale di PG alla struttura sanitaria, anche nel caso in cui il personale sanitario abbia ritenuto non necessario sottoporre il soggetto soccorso ad alcun accertamento ematico".

Un conto è una interpretazione estensiva, e tutt'altra cosa è l'applicazione analogica della norma: mediante la prima, si precisa l'ambito della norma stessa, dilatandone la portata fino al perimetro

massimo di espansione, con il limite formale del significato letterale del testo di legge; mediante l'analogia, invece, l'interprete va oltre i confini della norma, applicando quest'ultima ad una fattispecie che non ha nulla in comune con quella disciplinata. In altri termini, l'interpretazione estensiva concerne un caso previsto dalla norma stessa, sebbene questa nella sua accezione letterale sembrerebbe escluderlo (lacuna apparente). L'analogia, invece, concerne un caso non previsto dalla legge (lacuna effettiva). Pertanto, per mezzo dell'interpretazione estensiva, si amplia il significato letterale della norma fino al limite della sua massima espansione; mentre, attraverso l'analogia legis, si applica ad un caso non previsto da alcuna norma la regola che disciplina "casi simili o materie analoghe". E, come è noto, nel settore del diritto penale sostanziale, che è regolato dal principio di legalità formale (artt. 1 e 199 c.p., art. 25, commi 2 e 3), non è ammessa l'analogia in malam partem. Nel caso del prelievo vale la norma, che prevede che il soggetto sia sottoposto a cure, e non si può analogamente agire se le cure non sono somministrate.

Tornando al caso di Lecco, proprio perché il prelievo ematico era stato effettuato dai sanitari esclusivamente in quanto richiesti dal personale di PG, il conducente avrebbe dovuto essere informato in Pronto Soccorso (anche in maniera informale, ma comunque effettiva), del fatto che la struttura ospedaliera avrebbe proceduto al prelievo ematico non per motivi di carattere medico-terapeutico, ma per motivi di legge (e precisamente per la verifica del tasso alcolemico nel sangue). E - poiché l'automobilista di cui trattasi non aveva mai ricevuto tale informativa e non aveva dunque mai prestato alcun valido consenso al prelievo ematico - detto prelievo non era stato legittimamente operato sulla sua persona cosicché il relativo referto medico non è stato ritenuto utilizzabile.

*Summum ius, summa iniuria.* ■

**Presidente Fondazione Asaps**  
[ugo.terracciano@asaps.it](mailto:ugo.terracciano@asaps.it)